



**TRIBUNALE DI PALMI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Piero Santese

Presidente

dott. Mario Cecchini

Giudice

dott.ssa Francescamaria Piruzza

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 gennaio 2014, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 1849 dell'anno 2013 del Ruolo Generale, vertente

tra

**FURFARO BARTOLO** rappresentato e difeso dall'avv. Chindamo Domenico in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di precetto notificato in data 12 giugno 2013 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Laureana di Borrello in Corso Umberto I n. 2

*-RECLAMANTE-*

e

**COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO**, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Rosarno, in via Conte di Torino n. 9 presso lo studio dell'avv. Emanuele Annetta dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine degli atti introduttivi della fase esecutiva giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 70 Reg. Del. Del 9 luglio 2013.

*-RECLAMATO-*

Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione del 28 novembre 2013 nel procedimento RG n. 821/2013.

## OSSERVA

Con ricorso del 10 dicembre 2013 ritualmente notificato al Comune di Laureana di Borrello Furfaro Bartolo, premesso di aver attivato una procedura esecutiva nei confronti del predetto ente locale per le somme da quest'ultimo dovute in suo favore in forza della sentenza del giudice di pace di Laureana di Borrello n. 23/2012, ha proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha accolto l'istanza di sospensione avanzata dal reclamato in sede di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato al tesoriere dell'ente, Banca Carime agenzia di Laureana di Borello.

A sostegno del reclamo ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni a cui è giunto il giudice dell'esecuzione attesa l'insussistenza nel caso di specie dei gravi motivi richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Ha rilevato infatti che la procedura esecutiva era stata promossa correttamente atteso che il Comune debitore non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza di condanna che era divenuta peraltro definitiva per sua mancata impugnazione nei termini di legge.

Il Comune di Laureana di Borrello, costituitosi all'udienza di prima comparizione, ha contestato integralmente il reclamo proposto e ne ha chiesto il rigetto data la pretestuosità dei motivi di opposizione sollevati dal reclamante.

Ha evidenziato, infatti, di essersi adoperato diligentemente per eseguire la prestazione pecuniaria in favore del creditore senza però trovare alcuna collaborazione da parte di quest'ultimo.

Ha chiarito che il Furfaro, pur avendone l'interesse e nonostante fosse stato in tal senso più volte sollecitato da parte del Comune, non aveva provveduto a comunicargli tempestivamente i propri dati anagrafici e bancari (numero di conto corrente, codice Iban) così impedendogli di fatto l'adempimento spontaneo della sentenza.

Ha rilevato che neanche il difensore del reclamante si era attivato per trasmettergli la documentazione fiscale (fattura) giustificativa del pagamento delle somme dovute dall'ente locale a titolo di onorari difensivi.

E, invero, il Comune ha precisato che, in difetto di quei dati, si era trovato nell'assoluta impossibilità di eseguire la sentenza del giudice di pace essendo esso

obbligato per legge ad effettuare una serie di passaggi procedurali volti ad assicurare una maggiore trasparenza nei pagamenti delle somme dovute a qualunque titolo.

Ha lamentato, pertanto, la poca correttezza del creditore che gli aveva notificato il precetto nonostante il Comune gli avesse già manifestato concretamente, prima dell'inizio dell'esecuzione, la sua volontà di adempimento destinando le somme dovute in appositi capitoli di bilancio in esecuzione della sentenza.

Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che il reclamo sia infondato e debba essere conseguentemente respinto, condividendosi integralmente la statuizione emessa dal precedente Giudice in merito alla sussistenza dei gravi motivi previsti dalla legge per disporre la sospensione dell'esecuzione promossa dal Furfaro.

E, invero, risulta pacifico il fatto che il reclamante non ha cooperato con l'ente debitore al fine di favorire l'adempimento della sua prestazione mediante la comunicazione dati bancari e anagrafici richiestigli per il pagamento di quanto dovuto mediante assegno o bonifico.

Né risulta che sia stata prodotta fattura da parte del difensore del Furfaro per la percezione delle somme riconosciutegli a titolo di onorari di causa dalla sentenza del giudice di pace.

Giova osservare, peraltro, che neppure in sede di reclamo il creditore ha spiegato con argomentazioni convincenti e plausibili le ragioni del proprio comportamento inerte nei confronti dell'ente esecutato.

Ne consegue che l'intera attività esecutiva promossa dal Furfaro appare intrapresa senza una valida ragione stante la manifesta volontà dell'ente di onorare ai propri impegni pur nella rigorosa osservanza delle disposizioni di legge in materia di spesa pubblica (artt. 184 e 185 Dlgs 167/2000, art. 49 D.lgs 237/2000 come modificato dall'art. 12 della L. 241/2011).

Invece, occorre segnalare che il comportamento tenuto dal Furfaro sia dopo la sentenza del giudice di pace sia in sede esecutiva appare fortemente in contrasto con i canoni generali di correttezza e buona fede che governano l'adempimento di tutte le obbligazioni, qualunque ne sia la fonte.

Ed è proprio da tali principi che discende l'obbligo del creditore di cooperare con il debitore al fine di consentire l'esecuzione della prestazione dovuta e tale dovere si impone

a maggior ragione nei casi in cui soggetto obbligato sia un ente locale dovendo lo stesso rendere conto del modo in cui gestisce il denaro pubblico non solo nei confronti degli enti deputati al controllo, potendo sorgere una sua responsabilità erariale, ma anche nei confronti dell'intera collettività.

Ritiene dunque questo Tribunale che, tenuto conto degli interessi di entrambe le parti e delle difese svolte, nulla può rimproverarsi alla parte reclamata atteso che essa si è trovata nell'impossibilità di eseguire la propria prestazione a causa del comportamento del creditore che non si è attivato in alcun modo per favorire l'adempimento preferendo piuttosto agire in sede esecutiva.

Alla luce dei superiori rilievi appare dunque legittimo il provvedimento reclamato sussistendo nel caso di specie i gravi motivi legalmente previsti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva.

Il regolamento delle spese della presente fase segue la soccombenza sostanziale (non vertendosi in materia di provvedimento cautelare in corso di causa, atteso che la prosecuzione del giudizio di merito non è obbligatoria e che nessuna delle parti ha dedotto di averlo già instaurato) e la liquidazione è operata come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 140/12, scelti nei loro valori medi, in ragione del valore della causa (scaglione sino a 25.000,00 euro), della non complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta nelle fasi di studio, introduttiva e decisorie (non risulta depositata la nota spese).

Da ultimo, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. sollecitata dal Comune.

In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata si condivide l'orientamento già espresso nell'ambito della giurisprudenza di merito secondo cui *“tale comportamento può essere sanzionato non solo su richiesta di parte”* - come nel caso in questione - *“ma anche d'ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di “punitive damages” in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato*

*con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice con effetti pregiudizievoli per la durata dei procedimenti” (cfr. Trib. Padova, ord. 10 gennaio 2014)*

E, invero, per come sopra chiarito, non sarebbe stata necessaria l'attività esecutiva azionata dal Furfaro ove questi si fosse attivato, per come richiesto dal Comune, al fine di eliminare ogni ostacolo all'adempimento.

E tale atteggiamento non può che valutarsi come gravemente colposo specie se si consideri che il Furfaro ha perdurato nella sua ingiustificata inerzia nonostante la più volte manifestata volontà del Comune di eseguire il pagamento dovuto, seppure previa comunicazione da parte del creditore dei dati necessari all'effettuazione della spesa.

In questa prospettiva appare dunque pretestuoso il reclamo proposto nei confronti del Comune e temeraria, oltre che contraria a buona fede, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., parimenti avanzata dal Furfaro nei confronti della parte reclamata, risultando tale richiesta priva del benché minimo fondamento tenuto conto dell'assenza di colpa del debitore e della bontà delle sue ragioni così come espresse nell'atto di opposizione all'esecuzione.

Ciò detto, si stima equo secondo un criterio di ragionevolezza tenuto conto del valore della causa, indicare in euro 1.550,00, cioè in una somma pari all'importo delle spese di lite liquidate, l'entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in ossequio al principio di diritto espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012 per lo scaglione di valore sino a 25.000 euro.

Va da ultimo precisato che non si ritiene applicabile al procedimento *de quo* la sanzione di cui al nuovo comma 1 quater dell'art. 13 del T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. n.115/2002), così come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità) in base al quale: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato*

*pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale a norma del comma 1 bis”.*

E, invero, non sembra, ad avviso di questo Tribunale, che la previsione normativa di recente introduzione possa estendersi oltre il suo campo naturale di applicazione che è quello proprio delle impugnazioni in senso stretto di cui al titolo III, del Libro II del codice di procedura civile (appello, ricorso per Cassazione, revocazione, opposizione di terzo).

Infatti, diversamente opinando, si finirebbe per applicare in modo indiscriminato una disposizione di natura spiccatamente sanzionatoria - qual è quella di cui al novellato art. 13 sopra citato - ad un giudizio, come quello derivante dalla proposizione di un reclamo cautelare, che, sebbene di gravame, difficilmente può essere assimilato a quello scaturente dalla proposizione di un mezzo di impugnazione in senso stretto.

Militano a favore di tale convincimento una serie di considerazioni volte a dar rilievo alle peculiarità proprie dei giudizi di reclamo rispetto a quelli impugnatori in senso tecnico.

Va innanzitutto sottolineato che il reclamo di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c., a differenza dei mezzi di impugnazione in senso stretto, non viene proposto dinanzi ad un giudice superiore ma davanti allo stesso Tribunale che ha già esaminato la fattispecie cautelare, seppure a diversa composizione.

Differente è poi l'oggetto del gravame, non trattandosi di sentenza emessa a seguito di un'istruttoria svolta a cognizione piena, bensì di un'ordinanza pronunciata dal giudice di prime cure sulla base di una mera valutazione sommaria dei fatti di causa e perciò non suscettibile di divenire cosa giudicata, essendo la pronuncia cautelare impugnata sempre modificabile da parte del giudice che l'ha pronunciata, in caso di circostanze sopravvenute.

Ne consegue che, anche sulla base della sola interpretazione letterale della disposizione, l'applicabilità della stessa ai reclami non sarebbe per nulla pacifica, considerato che la giurisprudenza maggioritaria ha affermato la non riconducibilità del reclamo alle impugnazioni in senso stretto.

Ma l'interprete deve orientarsi tenendo conto non solo della formulazione letterale di una disposizione normativa ma anche della sua *ratio legis* e, soprattutto, degli effetti distorsivi che potrebbero scaturire da una non meditata interpretazione estensiva.

Giova osservare sul punto che, secondo i primi commentatori della riforma, l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, avrebbe come scopo quello di scoraggiare la proposizione di impugnazioni a carattere temerario o che presentino una scarsa possibilità di accoglimento all'esito del giudizio di secondo grado.

Ma è proprio la facilità di un giudizio prognostico di tal fatta a rendere plausibile la previsione legale di un importo aggiuntivo - pari al doppio del contributo unificato versato al momento dell'instaurazione del giudizio di secondo grado - da porre a carico del soggetto che ha attivato la macchina giudiziaria pur a fronte di un'impugnazione improcedibile, inammissibile o totalmente infondata.

A ben vedere, però, il presupposto in parola appare difficilmente conciliabile, quantomeno in astratto, con la struttura e la natura del procedimento di cui all'art. 669-terdecies c.p.c.

Nel caso di appello, invero, un tale tipo di valutazione è senz'altro possibile avuto riguardo al complessivo andamento del giudizio di primo grado, all'istruttoria già compiuta e a tutti quegli elementi, già conosciuti dal primo giudice che - quasi sicuramente e salvo casi eccezionali - costituiranno il sostrato decisorio su cui dovrà formarsi il convincimento del nuovo giudice investito in sede di impugnazione della questione già definita in primo grado.

Allora si osserva come la previsione di cui all'art. 13 citato ben si può inquadrare sistematicamente nell'ambito di quei recenti interventi di riforma che hanno mirato a ridurre il contenzioso relativo ai gradi di giudizio successivi al primo introducendo limiti stringenti alla possibilità di una revisione della decisione emessa in primo grado (si veda, ad esempio, il novellato art. 345 c.p.c. sul regime di ammissibilità di nuovi documenti in grado di appello) o meccanismi volti a ridurre i tempi di durata del processo (si pensi alla recente modifica dell'art. 283 c.p.c. e, per i procedimenti assoggettati al rito del lavoro, dell'art. 431 c.p.c. che prevedono la possibilità da parte del giudice di appello di irrogare una sanzione in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza di istanze inibitorie della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, al nuovo art. 348 bis c.p.c. sul cd. filtro in appello etc.).

Appare invece molto difficile che un tale tipo di verifica prognostica, indispensabile per chi voglia evitare di incorrere nell'irrogazione della sanzione di cui al citato art. 13,

possa essere compiuta con buona probabilità di successo da parte di chi risulti soccombente nell'ambito di un giudizio di natura cautelare.

Sotto questo profilo non si può fare a meno di segnalare che il Collegio investito del reclamo può sindacare in toto il provvedimento impugnato, sostituendosi integralmente al primo giudice e avvalendosi di tutti i poteri conferiti a quest'ultimo, senza che possa ritenersi vincolato dai motivi di gravame proposti.

Non si può neanche trascurare la circostanza che nel giudizio introdotto ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. il tribunale può tener conto sia dei fatti già dedotti dinnanzi al primo giudice, sia di questioni di fatto e di diritto nuove o anche semplicemente deducibili in primo grado, sia di circostanze sopravvenute, con l'unico limite costituito dal divieto di nuove domande.

Il Collegio investito del reclamo, poi, non incontra alcun limite di tipo istruttorio potendo perfino assumere nuove prove, rinnovare quelle già assunte e acquisire nuovi documenti.

Si tratta perciò di un procedimento deformalizzato a critica libera che, pur nel rispetto del contraddittorio, è caratterizzato da ampia discrezionalità del giudice.

Vale ancora la pena segnalare che in materia cautelare il soggetto reclamante non può neppure confidare nell'accoglimento del gravame facendo leva su precedenti nomofilattici consolidati.

In sostanza il reclamo non è in alcun modo assimilabile ad un'impugnazione in senso stretto, tanto più se si tiene conto della novella di cui alla l. 80/2005, che ha rafforzato la natura di mezzo di gravame a carattere pienamente sostitutivo e devolutivo del rimedio de quo, volto ad assicurare al cittadino un controllo pieno ed effettivo della decisione emessa in primo grado.

Per quanto esposto si ritiene che le finalità deflative e di deterrenza sottese alla recente previsione sanzionatoria non siano conciliabili con il rimedio di cui all'art. 669-*terdecies* c.p.c.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c.,

- rigetta il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento impugnato;

- condanna Furafaro Bartolo al pagamento in favore del Comune di Laureana di Borrello, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite della presente fase che si liquidano in complessivi euro 1.550,00 oltre Iva e CPA come per legge;
- condanna Furafaro Bartolo al pagamento in favore del Comune di Laureana di Borrello, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di euro 1.550,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 3 marzo 2014

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Francescamaria Piruzza

Il Presidente  
Dott. Piero Santese